



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

**PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI**

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di Montegrino Valtravaglia nel numero di⁽²⁾ 18 risultante dalle firme debitamente autenticate⁽³⁾, contenute in questo foglio⁽⁴⁾ ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 2° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Montegrino Valtravaglia che avrà luogo il 3 e 4 Ottobre 2021. **candidato alla carica di Sindaco**

i 1 Sig. Fabio De Ambrosi

nat o a Luino il 04.07.1969

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 09 **candidati alla carica di Consigliere comunale** nelle persone e nell'ordine seguenti⁽⁵⁾:

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N.	NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	Andrea	Locatelli	Varese	17.02.1983
2	Sergio	De Vittori	Varese	01.05.1982
3	Giacomo	Crespi	Luino	07.02.1968
4	Massimiliano	Storti	Milano	20.12.1976
5	Raissa	Bighi	Luino	12.07.1988
6	Cemal	Gundogdu	Milano	10.08.1993
7	Lorena	Formentini	Luino	07.08.1963
8	Gionathan	Pujia	Luino	24.11.1995
9	Luca Maria	Gobbato	Luino	19.07.1979

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 415 del 15-10-1993).
 (2) Almeno 25 e non più di 50, nei Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti; almeno 30 e non più di 60, nei Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti; almeno 60 e non più di 120, nei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti; almeno 100 e non più di 200, nei Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti.
 Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute valide dal Consiglio di Stato, sempre che i candidati siano elettori del Comune.
 Per l'anno in corso il numero minimo delle sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature è ridotto ad un terzo.
 (3) Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito Internet istituzionale dell'ordine.
 (4) Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di analfabeti o di fisicamente impediti.
 (5) Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. Per i cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini. L'elencazione deve recare una numerazione progressiva. Il numero dei candidati non può superare il numero dei consiglieri da eleggere ed essere inferiore ai 3/4. Nella formazione della lista dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi ed, in particolare, nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati né superiore ai due terzi (vedi prospetto cod. U0110 Prisp sulla corretta determinazione della proporzione).